

Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27008

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una causa per la separazione giudiziale tra i coniugi (*omissis*), il primo conveniva in giudizio la moglie per: sentire accertata l'efficacia e validità ad una missiva inviata via fax tramite i rispettivi avvocati, nella quale egli chiedeva fosse riconosciuto che per le sessantatré (63) rate di mutuo scadute dal 2005 al 2010 pagate dal conto cointestato (alimentato dai suoi soli stipendi), nonché accertarsi che la (*omissis*) si era arricchita senza giusta causa e, per effetto, fosse condannata al pagamento risultante dagli estratti conto bancari e in via subordinata, che fosse accertato e dichiarato che l'acconto di cinquantamila Euro (Euro 50.000,00) versato nel preliminare di vendita per l'acquisto della casa coniugale di (*omissis*) fosse riconosciuto come sborsato da una liquidazione anticipata del suo trattamento di fine rapporto, e che quindi la (*omissis*) fosse condannata alla restituzione di tale somma.

Il Tribunale di Lecce, istruita la causa, con sentenza non definitiva, rigettava tutte le domande di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione e rimetteva la causa in istruttoria per la domanda volta ad ottenere la metà del valore locativo dell'abitazione acquistata in (*omissis*).

In particolare, il Tribunale motivava il rigetto, della domanda del (*omissis*) di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 cod. civ, affermando che il (*omissis*) avrebbe dovuto esperire l'azione dell'art. 2033 cod. civ., di indebito oggettivo, e non quella prevista dall'art. 2041 cod. civ.

A seguito dell'appello del (*omissis*) la Corte di appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con (*omissis*), con sentenza n. 12020 del 4/11/2019, ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa sede.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione (*omissis*) con atto affidato a un unico motivo.

Risponde con controricorso (*omissis*).

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Il ricorso è stato trattato all'adunanza camerale del 10/06/2024, alla quale è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

(*omissis*) impugna la sentenza della Corte territoriale con un unico motivo, per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2041, 2042 e 2033 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che nella fattispecie non potesse essere utilmente esperita l'azione ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in quanto il mutuo doveva essere

rimborsato, ma lo fu con denaro proveniente dal solo (*omissis*) e non anche della (*omissis*), che invece era la debitrice, almeno in senso formale, cosicch  veniva effettuato un pagamento dovuto (alla banca mutuante) ma da parte di un soggetto che non vi era obbligato (*omissis*) con conseguente arricchimento privo di causa della (*omissis*)

Il motivo   fondato.

La Corte d'Appello di Lecce ha escluso la proponibilit  da parte di (*omissis*) dell'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 cod. civ. sulla base dell'assunto che lo stesso avrebbe potuto esperire l'azione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., poich  l'azione di arricchimento senza causa secondo la motivazione della Corte territoriale,   non   legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facolt  di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato .

Il Collegio ritiene l'affermazione della Corte territoriale errata in quanto la residualit  dell'azione di arricchimento senza causa deve essere valutata alla stregua della pi  recente giurisprudenza di questa Corte in argomento Sez U n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447   01) secondo la quale   la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale)   proponibile ove la diversa azione   sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale   si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullit  derivante dall'illiceit  del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico .

Nella specie la Corte territoriale ha escluso la residualit  dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ., cos  non ritenendola proponibile, ritenendo che era esperibile, da parte del (*omissis*), un'azione tipica, di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., senza accertare che l'azione di indebito fosse stata ritenuta infondata per le dette ragioni individuate da ultimo dalle Sezioni Unite (per intervenuta decadenza o prescrizione, per carenza di prova o, infine, per nullit  radicale del titolo per contrariet  a norme imperative o all'ordine pubblico).

Sul punto, e con riferimento alla fattispecie concreta in esame occorre osservare che non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia rimasta priva di prova la circostanza dell'avvenuto esborso di denaro, proveniente dagli stipendi e dal trattamento di fine rapporto, da parte del (*omissis*) per provvedere al rimborso del mutuo contratto per l'acquisto, in capo alla (*omissis*), della villa di (*omissis*).

Ritiene, quindi, il Collegio che, non potendo il (*omissis*) esperire l'azione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., in quanto comunque il pagamento delle rate di mutuo era dovuto alla banca mutuante e dunque ricorrendo un'ipotesi di esclusione originaria

dell'esperibilità di un'azione tipica, l'unica azione esperibile dall'odierno ricorrente per recuperare in parte quanto sborsato mediante il pagamento delle dette rate, l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ.

A tanto consegue la fondatezza del ricorso, in accoglimento dell'unico motivo proposto.

La sentenza impugnata, pertanto, errata in diritto e deve essere cassata.

La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ordine all'ammontare dell'eventuale indennizzo e in ogni caso preclusi in questa sede di legittimità, deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce, che in diversa composizione, si atterrà a quanto in questa sede statuito e alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 10 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2024.

Campi meta

Massima :

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento Ã" proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullitÃ derivante dall'illiceitÃ del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.

Supporto Alla Lettura :

AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO

Lâ?? art. 2041 c.c. disciplina la c.d. azione di arricchimento senza causa, disponendo che:

â??Chi, senza una giusta causa, si Ã" arricchito a danno di unâ??altra persona Ã" tenuto, nei limiti dellâ??arricchimento, a indennizzare questâ??ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora lâ??arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che lâ??ha ricevuta Ã" tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domandaâ??

Lâ?? azione di indebito arricchimento si concretizza in: â?? un rimedio di carattere restitutorio, volto principalmente ad eliminare uno squilibrio che si sia determinato, in favore di un soggetto e a sfavore di altro, in assenza di una cd â??giusta causaâ?; â?? un rimedio di carattere sussidiario in quanto non Ã" proponibile quando il danneggiato puÃ² esercitare unâ??altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.